

# LA TARSU IN BREVE

Comune di Pineto-Ufficio Tributi-Via Milano, 1 -Pineto (TE)  
www.comune.pineto.te.it Indirizzo di posta elettronica: imposte tasse@comune.pineto.te.it oppure  
verrigni.e@comune.pineto.te.it Numero di telefono e fax 085 9497206 oppure tel 085 9497219

## Denuncia originaria e di variazione Tarsu

Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulla finanza locale disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dal 1° gennaio 1994. Si premette che i Comuni svolgono, in regime di privativa sul loro territorio, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni; per tale servizio istituiscono una tassa annuale, che è disciplinata con regolamento da applicare in base a tariffa.

Ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs. 507/1993 i soggetti di cui all'art. 63 (i proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa) dello stesso decreto legislativo, **sono obbligati a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione**, una denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali o "scaricabili" dal sito internet del Comune.

### Indice

Denuncia originaria e di variazione Tarsu	1
Requisiti per Riduzioni Tarsu ed entità delle stesse	2
Denuncia di Cessazione	3

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario **l'utente è tenuto a denunciare**, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/1993 prevedono una procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno.

## Requisiti per Riduzioni Tarsu ed entità delle stesse

La scelta del contribuente di non presentare, per un'annualità di imposta successiva alla prima, una denuncia di variazione ha il significato di un rinnovo implicito della dichiarazione originaria. Siffatto meccanismo non esclude che l'infedeltà della dichiarazione sia accertata in un anno successivo al primo, con conseguente applicazione della sanzione comminata a norma dell'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993. In tale ipotesi si tratterà di verificare, sulla base di un accertamento di fatto, se ci si trovi di fronte a una infedeltà della dichiarazione o ad una omessa denuncia di variazione.

La tassa è ridotta, dietro presentazione (**entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui matura il diritto alla riduzione**) da parte del contribuente di apposita richiesta di riduzione:

- del **20%** in caso di abitazioni con **unico occupante** avente una superficie utile superiore a 35 mq, escluse le pertinenze;
- del **5%** per abitazioni tenute a disposizione per **uso stagionale** o altro uso limitato e discontinuo,
- del **10%** chi risieda o dimori **all'estero per più di 6 mesi all'anno**;
- del **10%** per le parti abitative delle **costruzioni rurali** occupate dall'agricoltore;

*“La denuncia originaria Tarsu e di variazione va presentata entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione.”*

- del **30%** per le abitazioni occupate da un **anziano solo** con reddito imponibile non superiore alla **pensione minima** di vecchiaia;
- del **20%** per le abitazioni occupate da **2 anziani soli**, senza altri occupanti con reddito imponibile non superiore alla **pensione minima** di vecchiaia;
- del **20%** per le abitazioni non di lusso occupata da nuclei familiari che hanno **persone portatrici di handicap del 100%**
- del **30%** per i **locali ed aree scoperte** - diverse dalle abitazioni - adibiti ad **uso non continuativo ma ricorrente**, come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, nonché sportive e culturali.

L'agevolazione di cui al primo punto trova applicazione con **effetto dall'anno solare successivo** a quello del verificarsi delle condizioni ivi previste ed anagraficamente rilevate. Le agevolazioni relative agli altri punti sono applicate **con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia**. Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il **20 gennaio**; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni.

Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili nel **limite massimo del 33%**.

## Denuncia cessazione Tarsu

**La cessazione**, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, **deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia, tempestivamente**. La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel territorio comunale (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata.

Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o dalla notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.